



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 175/15/CONS

**RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE
PER LA DIFFUSIONE VIA SATELLITE DI PROGRAMMI TELEVISIVI
RILASCIATA ALLA SOCIETÀ
SPARROWHAWK INTERNATIONAL CHANNELS LIMITED
CON LA DELIBERA N. 323/09/CONS
(Programma DIVA UNIVERSAL)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 20 aprile 2015;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la direttiva 91/263/CEE del Consiglio, del 29 aprile 1991, concernente *il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle apparecchiature terminali di telecomunicazioni, incluso il reciproco riconoscimento della loro conformità*, attuata con il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 614;

VISTA la direttiva 99/5/CE del Parlamento e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante *le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazioni ed il reciproco riconoscimento della loro conformità*, attuata con il decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269;

VISTA la direttiva 2008/63/CE della Commissione, del 28 giugno 2008, relativa alla *concorrenza sui mercati delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni*, attuata con il decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 198;

VISTA la direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al *coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi*;

VISTA la legge 5 ottobre 1991, n. 327, di ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera, con annesso, firmata a Strasburgo il 5 maggio 1989;

VISTO il d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*” e, in particolare, gli articoli 46 e 47;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”;

VISTA la delibera n. 127/00/CONS, del 1° marzo 2000, recante “*Approvazione del regolamento concernente la diffusione via satellite di programmi televisivi*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/02/CONS;

VISTA la delibera n. 438/06/CONS, del 12 luglio 2006, recante “*Modalità di versamento del contributo di cui all’art. 6 dell’allegato al regolamento concernente la diffusione via satellite di programmi televisivi approvato con la delibera n. 127/00/CONS*”;

VISTA la delibera n. 666/08/CONS, del 26 novembre 2008, recante “*Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 565/14/CONS;

VISTA la delibera n. 220/11/CSP, del 22 luglio 2011, recante “*Regolamento in materia di accorgimenti tecnici da adottare per l’esclusione della visione e dell’ascolto da parte dei minori di film ai quali è stato negato il nulla osta per la proiezione o la rappresentazione in pubblico, di film vietati ai minori di diciotto anni e di programmi classificabili a visione per soli adulti ai sensi dell’articolo 34, commi 5 e 11 del Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 569/14/CONS;

VISTA la delibera n. 323/09/CONS, del 10 giugno 2009, con la quale la società Sparrowhawk International Channels Ltd. è stata autorizzata a diffondere via satellite il programma televisivo denominato “HALLMARK”;

VISTA la delibera n. 421/09/CONS, del 17 luglio 2009, di modifica della delibera n. 323/09/CONS, limitatamente all’indicazione dell’ubicazione della sede secondaria della società Sparrowhawk International Channels Ltd., sita in Roma, via Po n. 12;

VISTA la nota pervenuta in data 24 marzo 2011, con la quale la società Sparrowhawk International Channels Ltd. ha comunicato, ai sensi dell'art. 3, comma 5, della delibera n. 127/00/CONS, la variazione, dal 1° aprile 2011, della denominazione del programma da "HALLMARK" a "DIVA UNIVERSAL";

VISTA l'istanza pervenuta in data 11 marzo 2015, da parte della società Sparrowhawk International Channels Ltd., con sede in Inghilterra, a Londra, al n. 1 di Central St. Giles, St. Giles High Street – WC2H 8NU, e sede secondaria in Roma, via Po n. 12 (*omissis*) (), diretta ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione per l'offerta di servizi televisivi via satellite, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della delibera n. 127/00/CONS, in relazione al programma televisivo denominato "DIVA UNIVERSAL", rilasciata in data 10 giugno 2009 con delibera n. 323/09/CONS;

CONSIDERATO che la società Sparrowhawk International Channels Ltd. ha presentato la documentazione di cui all'art. 3, comma 4, del regolamento approvato con la delibera n. 127/00/CONS, comprensiva del contributo previsto per le spese di istruttoria, ha fornito i parametri tecnici di trasmissione aggiornati e le informazioni relative all'ubicazione degli apparati di *up-link* ed al fornitore della capacità trasmissiva, confermando la denominazione del programma televisivo in "DIVA UNIVERSAL", con la medesima tipologia di programmazione;

CONSIDERATO l'esito positivo dell'istruttoria;

CONSIDERATO, infine, che le autorizzazioni per la diffusione di programmi televisivi via satellite sono rilasciate per un periodo di sei anni e sono rinnovabili, per uguale periodo, mediante istanza da presentare "*almeno 90 giorni prima della data di scadenza dell'autorizzazione medesima*";

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

Articolo 1

1. È rinnovata alla società Sparrowhawk International Channels Ltd., con sede in Inghilterra, a Londra, al n. 1 di Central St. Giles, St. Giles High Street – WC2H 8NU, e sede secondaria in Roma, via Po n. 12 (*omissis*) (), l'autorizzazione alla diffusione via satellite del programma televisivo denominato "DIVA UNIVERSAL", rilasciata originariamente con la delibera n. 323/09/CONS del 10 giugno 2009, come

modificata dalla delibera n. 421/09/CONS del 17 luglio 2009, alle condizioni e nel rispetto degli obblighi di cui alla delibera n. 127/00/CONS e della normativa di settore.

2. Permane alla società Sparrowhawk International Channels Ltd l'obbligo di osservare le disposizioni di cui alla delibera n. 323/09/CONS del 10 giugno 2009, come modificata dalla delibera n. 421/09/CONS del 17 luglio 2009.

3. Il presente provvedimento ha la durata di anni 6 (sei), a decorrere dal 10 giugno 2015, data di scadenza dell'autorizzazione rilasciata con la delibera n. 323/09/CONS del 10 giugno 2009, come modificata dalla delibera n. 421/09/CONS del 17 luglio 2009.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente autorizzazione è notificata alla parte e inserita in apposito elenco sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 20 aprile 2015

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani

ALLEGATO
all'autorizzazione per la diffusione di programmi televisivi via satellite
di cui alla Delibera N. 175/15/CONS del 20 aprile 2015
(*omissis*)